



DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (CONTE)

dal Ministro dell'istruzione (AZZOLINA)

e dal Ministro dell'università e della ricerca (MANFREDI)

**di concerto con il Ministro degli affari esteri
e della cooperazione internazionale (DI MAIO)**

con il Ministro della giustizia (BONAFEDE)

con il Ministro dell'economia e delle finanze (GUALTIERI)

e con il Ministro per la pubblica amministrazione (DADONE)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 APRILE 2020

Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica	»	13
Disegno di legge	»	19
Testo del decreto-legge	»	20

ONOREVOLI SENATORI. – Attraverso il provvedimento d’urgenza si intendono disciplinare, con strumenti temporalmente efficaci, tutte le complesse operazioni relative alla chiusura dell’anno scolastico 2019/2020 e all’avvio dell’anno scolastico 2020/2021, tenendo conto di scelte ineludibili, già da oggi vincolate dalla situazione determinatasi a seguito dell’emergenza sanitaria, e altre, la cui esatta portata è da valutarsi esclusivamente in riferimento all’andamento epidemiologico e alla data di ripresa delle normali attività didattiche. Le criticità emerse nel proseguimento delle attività formative pratiche o di tirocinio in ambito universitario impongono, inoltre, l’adozione di misure eccezionali per lo svolgimento degli esami di stato per l’esercizio delle professioni, per le quali l’attività di tirocinio in parola costituisce una condizione di ammissione.

Articolo 1

Al comma 1, al fine di garantire l’ordinata conclusione dell’anno scolastico 2019/2020, sulla base anche delle precedenti esperienze normative determinate da eventi calamitosi, si dispone che, con una o più ordinanze del Ministro dell’istruzione, siano dettate specifiche misure finalizzate ad adeguare la valutazione degli alunni e gli esami di Stato alla situazione emergenziale.

Secondo quanto previsto al comma 2, le ordinanze di cui al comma 1 definiscono la possibilità di articolare attività di recupero degli apprendimenti dell’anno scolastico 2019/2020, nel corso dell’anno scolastico successivo, a decorrere dal 1° settembre 2020. Si chiarisce, inoltre, che tale attività, relativa agli alunni delle classi prime ed intermedie, rappresenta ordinaria attività didat-

tica per il personale scolastico e per gli alunni. Nel definire le attività di recupero, nel preminente interesse degli alunni, si dovrà far riferimento ai traguardi e livelli di competenze previsti dalle indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione, dalle indicazioni nazionali per i licei e dalle linee guida per gli istituti tecnici e professionali.

Con il comma 3 si prevedono ulteriori specifiche direttrici per i provvedimenti ministeriali che, pertanto, potranno disporre la deroga alle ordinarie modalità di svolgimento della valutazione e degli esami contenute, essenzialmente, nel decreto legislativo 12 aprile 2017, n. 62 (Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze del primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera *i*), della legge 13 luglio 2015, n. 107), nel decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122 (Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169) e nel decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 262 (Disposizioni per incentivare l’eccellenza degli studenti nei percorsi di istruzione). La graduazione tra le diverse misure adottabili sarà determinata in ragione della ripresa o meno delle attività didattiche in presenza entro la data del 18 maggio 2020. Qualora, infatti, sia possibile il rientro a scuola entro tale data, garantendo un congruo numero di giorni di attività didattica frontale e conseguenti valutazioni, sarà possibile adottare le misure di semplificazione di cui al comma

3. Diversamente, sarà necessario intervenire in modo più determinato utilizzando anche le possibilità offerte dal comma 4.

In particolare, l'ordinanza ministeriale potrà adeguare valutazione ed esami secondo le seguenti direttrici:

– per entrambi i cicli di istruzione si potranno adattare i requisiti di ammissione alla classe successiva, previsti agli articoli 5 e 6 del decreto legislativo n. 62 del 2017 e, con specifico riferimento alla scuola secondaria di secondo grado, all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 122 del 2009. Nel modificare i requisiti di ammissione alla classe successiva si potrà considerare la descritta possibilità di recupero degli apprendimenti e si dovrà considerare l'impegno dimostrato dagli alunni (lettera *a*) del comma 3);

– per l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, in deroga agli articoli 8 e 10 del decreto legislativo n. 62 del 2017, le prove per i candidati interni e privatisti potranno essere rimodulate rispetto a quanto previsto, in particolare, al comma 3 del citato articolo 8 che dispone la composizione dell'esame in tre prove scritte ed in un colloquio. Specifiche norme di adattamento, garantendo l'omogeneità, saranno dettate per i candidati privatisti, considerato anche quanto specificamente previsto dall'articolo 10 del decreto legislativo (lettera *b*) del comma 3);

– per l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, le commissioni di esame potranno essere articolate in maniera diversa rispetto a quanto previsto al comma 4 dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 62 del 2017, avendo come criterio direttivo la presenza di commissari tutti interni all'istituzione scolastica con presidente esterno alla stessa. Questo adattamento appare necessario ad avvicinare l'esame allo specifico contesto scolastico e degli apprendimenti, diversamente articolati in ragione dell'emergenza. Le medesime ragioni indu-

cono, per simmetria, a poter rivedere le prove di esame rispetto a quanto previsto dagli articoli 17 e 18 del decreto legislativo n. 62 del 2017. Come criterio direttivo della modifica della prova di esame è indicata la sostituzione della seconda prova a carattere nazionale con una predisposta dalla commissione di esame della specifica istituzione scolastica, sulla base di criteri di uniformità dettati a livello nazionale (lettere *c*) e *d*) del comma 3).

Nella più grave ipotesi in cui le lezioni in presenza non riprendano entro il 18 maggio 2020, ovvero per ragioni legate all'emergenza sanitaria gli esami non possano svolgersi in presenza, le ordinanze ministeriali potranno disporre modalità telematiche per la valutazione finale degli alunni e per gli scrutini finali, come previsto al comma 4. Inoltre, per l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, in deroga agli articoli 8 e 10 del decreto legislativo n. 62 del 2017, sarà consentito sostituire l'intero esame con la valutazione finale da parte del consiglio di classe, integrando la stessa con la valutazione di uno specifico elaborato redatto dallo studente candidato all'esame. La definizione di contenuti e modalità di esecuzione di tale elaborato saranno definite nell'ordinanza stessa. Specifiche norme di adattamento, garantendo l'omogeneità, saranno dettate per i candidati privatisti, considerato anche quanto specificamente previsto dall'articolo 10 del decreto legislativo n. 62 del 2017. Eccezionalmente, per l'esame di Stato del secondo ciclo di istruzione, vi potrà essere la previsione di un solo colloquio, sostitutivo di tutte le prove di esame. Tale eventualità richiederà la rimodulazione dello stesso colloquio e dei punteggi di esame previsti dall'articolo 18 del predetto decreto legislativo. Conseguentemente potranno essere rivisti i criteri di attribuzione dell'eccellenza agli alunni e del relativo premio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 262 che attualmente, ai sensi dell'articolo

,2, comma 6, prevede, appunto, come criterio attributivo il voto di esame.

Specificata attenzione, ai sensi del comma 5, le ordinanze ministeriali dedicheranno all'adattamento delle previsioni in materia di valutazione ed esami di Stato agli studenti con disabilità, disturbi specifici di apprendimento ed altri bisogni educativi speciali.

Con norma immediatamente precettiva, ai fini dei requisiti di ammissione agli esami di Stato, il comma 6 prevede le seguenti deroghe riferite al decreto legislativo n. 62 del 2017, limitatamente all'anno scolastico 2019/2020:

a) per l'ammissione agli esami di Stato conclusivi del primo ciclo di istruzione non è richiesta la frequenza di cui all'articolo 5, comma 1, e la valutazione nei termini di cui all'articolo 6, né la partecipazione alla prova standardizzata INVALSI, come ordinariamente previsto dall'articolo 7, comma 4, del citato decreto legislativo per i candidati interni e dall'articolo 10, comma 6, per i candidati privatisti;

b) per l'ammissione agli esami di Stato conclusivi del secondo ciclo di istruzione si prescinde per i candidati interni da tutti i requisiti di cui all'articolo 13, comma 2, e per i candidati privatisti dalla partecipazione alla prova INVALSI e dallo svolgimento di attività assimilabili all'alternanza scuola-lavoro, ordinariamente previste dall'articolo 14, comma 3.

Si precisa, tuttavia, che le attività di alternanza scuola-lavoro, ora denominate percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento ai sensi del comma 784 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018, saranno, comunque, oggetto del colloquio di esame.

Il comma 7 regola, per i candidati esterni, l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Nel caso in cui debbano sostenere l'esame preliminare di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 62 del 2017, lo stesso dovrà svolgersi necessariamente in presenza. Lo svolgimento

degli esami di Stato, inoltre, avverrà nel corso della sessione straordinaria degli esami che sarà calendarizzata per le esigenze di cui all'articolo 17, comma 11, del decreto citato. Saranno comunque garantite modalità omogenee di svolgimento degli esami di Stato rispetto ai candidati interni.

Il sistema della formazione italiana nel mondo, di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, richiede che quanto disposto dalle ordinanze di cui ai commi precedenti sia diversamente adattato nei diversi Paesi esteri, in ragione dell'evoluzione della pandemia. All'adattamento si provvederà, ai sensi del comma 8, tramite specifiche disposizioni da parte del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentito il Ministro dell'istruzione. La disposizione è coerente con la disciplina del sistema della formazione italiana nel mondo, in relazione al quale sono consentiti anche in via ordinaria adattamenti degli ordinamenti alle specificità locali (per le scuole statali all'estero: articolo 4, comma 2, articolo 6, commi 1 e 2, articolo 7, comma 1, del decreto legislativo n. 64 del 2017, concernenti rispettivamente le scuole statali, le paritarie e le non paritarie all'estero).

Il comma 9 prevede specifiche clausole di invarianza finanziaria a fronte del mutamento delle modalità di svolgimento delle valutazioni e degli esami.

Articolo 2

Il comma 1, in relazione al protrarsi dello stato di emergenza, consente ad una o più ordinanze del Ministro dell'istruzione, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione, di adottare, anche derogando specifiche previsioni di legge, misure urgenti per l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2020/2021, in relazione:

a) all'inizio delle lezioni per l'anno scolastico 2020/2021, d'intesa con la Confe-

renza Stato-Regioni. Il calendario scolastico del prossimo anno, potendo risentire anche delle misure di recupero degli apprendimenti richiede che sia oggetto di valutazione congiunta tra Stato e Regioni. La data di inizio dell'attività didattica, inoltre, dovrà considerare il possibile rallentamento delle procedure di avvio dell'anno scolastico;

b) alla possibilità di semplificare gli aspetti procedurali delle operazioni di utilizzazione, assegnazione provvisoria e di immissione in ruolo del personale scolastico ed alle attività ad esse connesse. La stringente sequenza delle operazioni di immissione in ruolo e delle successive attività di utilizzazione ed assegnazione provvisoria potranno richiedere la proroga delle relative operazioni rispetto all'ordinario termine del 31 agosto. Le immissioni in ruolo potranno essere disposte fino al 15 settembre 2020 ed il termine di conclusione delle operazioni di avvio dell'anno, previste dall'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, potrà essere prorogato. Tali ultime norme prevedono, che « le assunzioni a tempo indeterminato, i provvedimenti di utilizzazione, di assegnazione provvisoria e comunque quelli di durata annuale riguardanti il personale di ruolo, devono essere completati entro il 31 agosto di ciascun anno. I contratti a tempo indeterminato stipulati dai dirigenti territorialmente competenti dopo tale data comportano il differimento delle assunzioni in servizio al 1° settembre dell'anno successivo, fermi restando gli effetti giuridici dall'inizio dell'anno scolastico di conferimento della nomina. A regime entro lo stesso termine del 31 agosto devono essere conferiti gli incarichi di presidenza delle istituzioni scolastiche. Entro la medesima data i dirigenti territorialmente competenti procedono altresì alle nomine dei supplenti annuali, e fino al termine dell'attività didattica attingendo alle graduatorie permanenti provinciali » e che

« Decorso il termine del 31 agosto, i dirigenti scolastici provvedono alle nomine dei supplenti annuali e fino al termine delle attività didattiche attingendo alle graduatorie permanenti provinciali » e, in subordine, alle graduatorie di istituto. Una proroga dei termini previsti concederà agli uffici, al momento in grave sofferenza, di concludere le operazioni previste dalla normativa vigente, secondo un calendario disposto con ordinanza;

c) ad alcune misure relative al sistema della formazione italiana nel mondo. Il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, interviene riordinando la normativa in materia di istituzioni e iniziative scolastiche italiane all'estero attuando un coordinamento tra il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministero dell'istruzione nella gestione della rete scolastica e nella promozione della lingua e della cultura italiana all'estero. In particolare, l'articolo 19 del predetto decreto, a decorrere dal 2017, ha affidato al Ministero dell'istruzione la procedura selettiva per individuare dirigenti scolastici, personale docente e amministrativo da destinare all'estero con l'adozione di un apposito bando e l'articolazione di graduatorie vigenti per 6 anni alle quali attingere per le nomine. Nell'anno scolastico 2019/2020 sono stati emanati rispettivamente il bando per i dirigenti scolastici - decreto dipartimentale n. 2020, pubblicato nella 4^a serie speciale della *Gazzetta Ufficiale* dell'8 gennaio 2019 - e il bando per il personale docente e ATA - decreto dipartimentale n. 2021, pubblicato nella 4^a serie speciale della *Gazzetta Ufficiale* dell'8 gennaio 2019. Tali selezioni si sono concluse regolarmente attraverso una procedura di valutazione titoli e colloqui obbligatoriamente previsti dall'articolo 19 del predetto decreto. Tuttavia, ad oggi, diverse graduatorie risultano mancanti o esaurite sia a causa delle nomine nel frattempo effettuate per l'anno scolastico 2019-20, sia per successive rinunce ed esclusioni,

motivo per cui – nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 19, comma 4 – il Ministero dell'istruzione dovrebbe emanare un nuovo bando con istituzione delle apposite commissioni di valutazione. Stante il progressivo prolungarsi della situazione emergenziale e la sospensione delle prove concorsuali, attesa la necessità di una sostenibile programmazione delle operazioni, valutato inoltre che – come per la pregressa selezione – possa registrarsi un elevato numero di candidature con la conseguente difficoltà di gestire l'intero *iter* selettivo in via esclusivamente telematica e con regolare riunione delle commissioni in tempo utile per le prossime nomine per l'anno scolastico 2020-21, appare opportuno prevedere l'eccezionale vigenza delle precedenti graduatorie, ove esistenti. In tal modo il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale potrà inviare, per esigenze di servizio, personale docente e dirigenti scolastici, in assegnazione temporanea presso le scuole statali all'estero, per la durata di un anno scolastico, attingendo alle predette graduatorie anche per aree linguistiche diverse e per classi di concorso affini. La possibilità di assegnazione temporanea è espressamente prevista e compiutamente regolata dalle norme vigenti, che regolano anche il trattamento economico spettante al personale interessato (articoli 24 e 29, comma 6, del decreto legislativo n. 64 del 2017);

d) alla possibilità, per l'anno scolastico prossimo, di confermare l'adozione dei libri di testo del presente anno scolastico, senza necessariamente dover adottare le singole delibere previste.

Il comma 2, date le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (MAECI) in materia di sistema della formazione italiana nel mondo e la necessità di adeguare le disposizioni dettate per il contesto nazionale alla specificità degli ordinamenti delle scuole all'estero e alle situazioni locali prevalenti nei Paesi

stranieri dove esse si trovano, prevede che i provvedimenti del Ministro dell'istruzione, per la descritta materia, siano adottati di concerto con il MAECI.

Il comma 3, dà forza di legge e sistematizza quanto già disposto, in ultimo, all'articolo 2, comma 1, lettere *h*), primo periodo (« sono sospesi ... i servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta formazione artistica musicale e coreutica, di corsi professionali, anche regionali, master, università per anziani, e corsi svolti dalle scuole guida, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza »), ed *m*) (« i dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità ») del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020. Si tratta di una disposizione che, per il tempo dell'emergenza epidemiologica, trasferisce in modalità telematica l'attività delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione. Ciò assume particolare rilievo per quanto attiene alla didattica, al fine di garantire il diritto costituzionale all'apprendimento.

Con il comma 4, si stabilisce che le procedure di istituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze e di costituzione delle graduatorie di istituto di cui all'articolo 4, commi 1, 2 e 3, della legge 3 maggio 1999, n. 124, siano rinviate all'anno scolastico 2020/2021 con decorrenza dall'anno scolastico 2021/2022, prorogando nel contempo la validità delle graduatorie di istituto vigenti. Nel contempo, si dispone il riallineamento delle procedure, attraverso l'anticipazione all'anno scolastico 2020/2021, con

decorrenza dall'anno scolastico 2021/22, dell'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Relativamente al rinvio dell'istituzione delle graduatorie provinciali per i contratti a tempo determinato, si prende atto che l'attuale situazione dilaziona i tempi previsti per l'adozione del regolamento istitutivo delle graduatorie provinciali per le supplenze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, rendendo di fatto impossibile la sua adozione in tempi utili per la costituzione delle graduatorie provinciali. Detto regolamento rappresenta una innovazione prevista all'articolo 1-*quater* del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159. Si confermano, altresì, le disposizioni relative alla validità delle attuali graduatorie di istituto e dei relativi elenchi aggiuntivi previsti dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 giugno 2015, n. 326, costituiti per favorire la corretta collocazione del personale che, nelle more degli aggiornamenti triennali previsti, avendo conseguito il titolo di abilitazione, può inserirsi in specifici elenchi aggiuntivi attraverso finestre temporali di inserimento oggi annuali, specificando che, per l'anno scolastico prossimo, detti aggiornamenti debbano essere compiuti entro il mese di agosto. Specifiche disposizioni riguarderanno il personale in possesso del solo titolo di specializzazione all'insegnamento di sostegno, al fine di garantirne l'utilizzo prioritario sui relativi posti. Il percorso di specializzazione attualmente in corso, infatti, non prevede più, per la secondaria di primo e secondo grado, l'abilitazione quale titolo di accesso al percorso di specializzazione sul sostegno, creando dunque di fatto una platea di soggetti che, nelle more della costituzione delle specifiche graduatorie provinciali previste dal

regolamento, non potrebbero trovare una corretta collocazione.

Rinviando l'istituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze e la costituzione delle graduatorie di istituto, si rende necessario allineare temporalmente anche il termine per l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento (GAE) di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Tali graduatorie, soggette ad aggiornamento triennale, per effetto di quanto previsto all'articolo 1, comma 10-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21, sono state revisionate, come previsto nel decreto ministeriale 24 aprile 2019, n. 374, con validità per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022. L'anticipazione di un anno dell'aggiornamento delle stesse, con validità delle nuove graduatorie ad esaurimento dall'anno scolastico 2021/2022, consentirà il parallelismo tra graduatorie ad esaurimento e graduatorie d'istituto. La contemporaneità risponde ad una precisa esigenza di coerenza dell'ordinamento poiché, ai sensi del decreto-legge citato e della legge n. 124 del 1999, la prima fascia delle graduatorie d'istituto (cui segue la seconda fascia per il personale abilitato e la terza per il personale non abilitato ma con il titolo di studio per farlo) è una mera trasposizione delle graduatorie ad esaurimento. Tutte le volte in cui, pertanto, le graduatorie di istituto vengono aggiornate senza che parallelamente siano modificate le graduatorie GAE che generano la prima fascia delle graduatorie di istituto, si genera un contenzioso da parte di aspiranti che, non potendo ottenere il miglioramento di posizione per il mancato aggiornamento delle GAE, lamentano la pretermissione dai contratti di supplenza derivanti da graduatorie di istituto (significative le sentenze del TAR Lazio n. 1024/19 e n. 10374/17).

Il comma 5 interviene sulla particolare situazione dei docenti in reiterazione del pe-

riodo di formazione e di prova. Il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 27 ottobre 2015, n. 850, in applicazione dell'articolo 1, commi 115 e seguenti, della legge 13 luglio 2015, n. 107, disciplina il periodo di formazione e prova del personale docente ed educativo. Nel caso in cui il docente neo-immesso in ruolo sia valutato, in prima istanza, negativamente, ai sensi dell'articolo 14, comma 3, del citato decreto, è « disposta una verifica, affidata ad un dirigente tecnico, per l'assunzione di ogni utile elemento di valutazione dell'idoneità del docente. La relazione rilasciata dal dirigente tecnico è parte integrante della documentazione che sarà esaminata in seconda istanza dal Comitato al termine del secondo periodo di prova ». L'istruttoria sul docente in prova si arricchisce tramite l'intervento del dirigente tecnico, fermo restando che, comunque, ogni decisione in merito spetta al dirigente scolastico. Il comma in parola, nei casi in cui l'andamento dell'emergenza epidemiologica impedisca di fatto o non consenta di completare l'attività di verifica entro il 15 maggio, prevede che il parere tecnico sia formulato dal dirigente tecnico in sede di comitato per la valutazione di cui al comma 117, dell'articolo 1, della legge n. 107 del 2015, secondo le specificazioni dell'articolo 13 del citato decreto ministeriale n. 850 del 2015. In tale sede, il dirigente tecnico rende il proprio parere, che è assunto dal comitato come parte dell'istruttoria, potendo analizzare il portfolio del candidato, le relazioni del dirigente scolastico e del *tutor* e prendendo parte all'eventuale colloquio.

Il comma 6, data l'attuale situazione epidemiologica, sospende fino al 31 agosto 2020, termine di conclusione dell'anno scolastico 2019/2020, i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.

Articolo 3

La presenza della dichiarazione dello stato di emergenza richiede che ogni provvedimento adottato dal Ministro dell'istruzione abbia immediata efficacia e pronta esecuzione. Le misure indicate ai primi due articoli ed i conseguenti provvedimenti attuativi imporranno la necessità di assoluta immediatezza. L'intensa scansione temporale di atti e provvedimenti relativi alla conclusione dell'anno scolastico ed all'avvio del prossimo comportano che anche la sospensione di efficacia di pochi giorni possa pregiudicare il buon esito delle operazioni, in un quadro di mutate ed eccezionali regole. Lo stato di emergenza, pertanto, non è attualmente compatibile con i tempi per ottenere il parere obbligatorio del Consiglio superiore della pubblica istruzione (CSPI) sugli atti relativi a:

- a) indirizzi in materia di definizione delle politiche del personale della scuola;
- b) direttive del Ministro in materia di valutazione del sistema dell'istruzione;
- c) obiettivi, indirizzi e *standard* del sistema di istruzione definiti a livello nazionale nonché sulla quota nazionale dei curricula dei diversi tipi e indirizzi di studio;
- d) organizzazione generale dell'istruzione.

Il termine di quarantacinque giorni per rendere il parere, prescritto dall'articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, (anche quello ridotto di quindici giorni previsto in caso di urgenza) non risulta compatibile con lo stato emergenziale. Pertanto detto termine viene ridotto, come statuito al comma 1 dell'articolo 3 del presente decreto-legge, per la durata della situazione emergenziale a sette giorni decorrenti dalla richiesta del Ministro dell'istruzione.

Al comma 2 si precisa che per i provvedimenti già trasmessi al CSPI a decorrere dal 31 gennaio 2020, data di dichiarazione dello stato di emergenza e per i quali non

sia stato ancora reso il parere e non sia decorso il termine per renderlo, il termine di sette giorni di cui al comma 1 decorre dalla data di entrata in vigore del decreto-legge.

Articolo 4

Si precisa che la sospensione dello svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso al pubblico impiego di cui all'articolo 87, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, si intende riferita esclusivamente allo svolgimento delle prove concorsuali delle medesime procedure.

Articolo 5

L'articolo estende, in quanto compatibile, la sospensione di cui all'articolo 87, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, il quale stabilisce che «Lo svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso al pubblico impiego, ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica, sono sospese per sessanta giorni a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto». La formulazione riproduce nella sostanza – estendendone la disciplina alle procedure concorsuali previste dagli ordinamenti delle professioni regolamentate, nonché agli esami di abilitazione per l'accesso alle professioni regolamentate – l'articolo 1, comma 1, lettera *m*), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, a norma del quale, tra l'altro, « sono sospese le procedure concorsuali pubbliche e private ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati è effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica ». La prevista estensione è necessaria e urgente poiché le medesime esigenze di contenimento e organizzative che sono alla base della disciplina di cui all'articolo 87, comma 5, primo periodo, del decreto-

legge 17 marzo 2020, n. 18, e di cui all'articolo 1, lettera *m*), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, sono del pari evidenti anche con riguardo alle altre procedure concorsuali previste dagli ordinamenti delle professioni regolamentate, nonché agli esami di abilitazione per l'accesso alle medesime professioni regolamentate.

Articolo 6

In ragione del perdurare dello stato di emergenza, con le disposizioni del presente articolo si intende introdurre misure urgenti per lo svolgimento degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni e dei tirocini professionalizzanti e curriculari.

Al comma 1 si prevede che qualora risulti necessario, in deroga alle vigenti disposizioni in materia e pur sempre nel rispetto del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, il Ministro dell'università e della ricerca può disciplinare con proprio decreto l'organizzazione e le modalità della prima e della seconda sessione dell'anno 2020 degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, nonché delle professioni di odontoiatra, farmacista, veterinario, tecnologo alimentare, dottore commercialista ed esperto contabile, nonché delle prove integrative per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale.

Il comma 2 prevede, inoltre, la possibilità di individuare con i medesimi decreti di cui al comma 1, per le attività pratiche o di tirocinio previste per l'abilitazione all'esercizio delle professioni, nonché per quelle previste dai vigenti ordinamenti didattici dei corsi di studio, ovvero successive al conseguimento del titolo di studio, anche finalizzate al conseguimento dell'abilitazione professionale, modalità di svolgimento delle

prove diverse da quelle ordinarie, comprese modalità a distanza.

Il comma 3 è volto a garantire ai praticanti che non possono partecipare alle udienze, in quanto rinviate o sospese, di considerare come svolto il semestre di tirocinio professionale se ricadente nel predetto periodo di sospensione anche ove non sia raggiunto il numero minimo di udienze richiesto dall'articolo 8, comma 4, del decreto del Ministro della giustizia 17 marzo 2016, n. 70, sul tirocinio (che subordina il rilascio del certificato di compiuto tirocinio all'accertamento che il praticante « abbia assistito ad almeno venti udienze per semestre, con esclusione di quelle di mero rinvio »). Il secondo periodo, concernente l'articolo 101, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 2020, è indispensabile per consentire a chi ha conseguito la laurea in giurisprudenza nell'ultima sessione prorogata dallo stesso articolo 101, comma 1, al 15 giugno, di completare il tirocinio in tempo utile per iscriversi all'esame di stato destinato a svolgersi alla fine del 2021; a tal fine è pertanto corrispondentemente ridotta da diciotto a sedici mesi la durata del tirocinio professionale di cui al Capo I del Titolo IV della legge 31 dicembre 2012, n. 247, (per i tirocinanti che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza nella sessione di cui al primo periodo del comma 1 dell'articolo 101, il cui termine è prorogato al 15 giugno). Inoltre, si interviene sulle attività formative nell'ambito dei tirocini di cui all'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.98, presso gli uffici giudiziari; essendo sospese anche le attività formative nell'ambito di tali tirocini, si prevede, con l'adozione di un decreto ministeriale, la prosecuzione dell'attività formativa con modalità telematiche.

Il comma 4 riguarda in via residuale tutte le professioni escluse dalle previsioni di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo, assicurando che per le stesse, ai fini del conse-

guimento dei requisiti necessari alla partecipazione degli esami di Stato di abilitazione, in considerazione delle criticità emerse nel periodo corrispondente alla durata dello stato di emergenza, le amministrazioni competenti all'organizzazione degli esami di Stato hanno facoltà di modificare i suddetti requisiti, in deroga alle disposizioni vigenti, al fine di consentire l'ammissione dei candidati che abbiano ritardato il conseguimento della laurea per causa a loro non imputabile.

Le misure di intervento proposte risultano necessarie ed urgenti ai fini del coordinamento della vigente disciplina in materia di svolgimento degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni e dei tirocini con le esigenze di contenimento e organizzative che sono alla base della disciplina di cui al decreto-legge n. 18 del 2020, e con riguardo agli esami di abilitazione per l'accesso alle professioni regolamentate.

Articolo 7

L'adozione delle misure precauzionali assunte dal Governo, e in particolare lo svolgimento delle attività didattiche a distanza, impedisce nel periodo dell'emergenza di svolgere gli atti prodromici e le procedure, spesso complesse, per l'elezione degli organi collegiali e monocratici degli atenei e delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica.

Per tale motivo la disposizione intende sospendere sia le procedure elettorali in atto, sia quelle che dovrebbero o avrebbero dovuto attivarsi nel periodo di emergenza, rinviando l'espletamento delle procedure al termine dello stato emergenziale.

Nei casi di impossibilità sopravvenuta alla prosecuzione dell'incarico da parte degli organi monocratici, successiva alla data di entrata in vigore della presente disposizione e pur sempre nel perdurare dello stato di emergenza, subentra nell'incarico il sostituto dell'organo individuato dalla legge o dallo statuto, ovvero, in mancanza, il decano dei

docenti di prima fascia delle strutture interessate.

Si chiarisce, inoltre, che gli organi a qualsiasi titolo in carica, ovvero quelli subentrati, proseguono nell'incarico in deroga alle disposizioni sui limiti di durata dei mandati nonché alle disposizioni che possano limitare la pienezza dei poteri dei rispettivi incarichi.

Articolo 8

Il comma 1 dispone che le disposizioni del decreto-legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province au-

tonome di Trento e Bolzano, compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Il comma 2 contiene specifica clausola di invarianza finanziaria per le disposizioni del decreto-legge e conseguenti provvedimenti attuativi che assumono, pertanto, carattere meramente ordinamentale.

Articolo 9

L'articolo dispone l'entrata in vigore del decreto-legge nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Articolo 1

art. 1 co. 1 — la disposizione è di per sé priva di effetti sui saldi della finanza pubblica, poiché si limita a prevedere la possibile adozione di ordinanze del Ministro dell'istruzione in materia di valutazione degli alunni e di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio della scuola secondaria di primo e di secondo grado.

I principi e criteri regolatori delle ordinanze sono delineati nei successivi commi.

art. 1 co. 2 — La disposizione prevede che le ordinanze disciplinino il recupero degli apprendimenti, per gli alunni delle classi non finali, quale attività didattica ordinaria, nel corso dell'anno scolastico successivo. Poiché è previsto che il recupero avvenga quale attività didattica ordinaria, la relativa attività lavorativa rientra tra quella già remunerata ai sensi del vigente CCNL di comparto. Pertanto, si tratta di una disposizione ordinamentale, che non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

art. 1 co. 3 alinea — la disposizione introduce, alle successive lettere, i principi e criteri regolatori delle ordinanze adottabili dal Ministro dell'istruzione, in deroga alla legislazione vigente nel caso in cui sia possibile riprendere l'attività didattica in presenza entro il 18 maggio 2020. Si tratta di una disposizione chiaramente ordinamentale, che non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

art. 1 co. 3 lett. a — la disposizione prevede che le ordinanze di cui al comma 1 possano disciplinare l'ammissione alle classi successive della scuola secondaria sia di primo sia di secondo grado, in deroga alle vigenti disposizioni legislative e normative. Si tratterebbe di deroghe volte a ridurre e semplificare i requisiti per il passaggio alla classe successiva, in considerazione della particolare modalità didattica imposta dall'emergenza sanitaria per la pandemia da COVID-19. Proprio per questo, si tratta di una disposizione che non può comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Semmai, la disposizione potrebbe comportare risparmi di spesa, dei quali non si tiene prudenzialmente conto, favorendo una riduzione del numero di studenti che devono ripetere l'anno in quanto non ammessi all'anno successivo.

art. 1 co. 3 lett. b — la disposizione prevede che le ordinanze di cui al comma 1 possano disciplinare l'organizzazione delle prove dell'esame di Stato conclusivo dei corsi di studio della scuola secondaria di primo grado in deroga alle vigenti disposizioni legislative. Si tratterebbe di deroghe volte a ridurre e semplificare le prove, in considerazione della particolare modalità didattica imposta dall'emergenza sanitaria per la pandemia da COVID-19. Proprio per questo, si tratta di una disposizione che non può comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Semmai, la disposizione potrebbe comportare risparmi di spesa, dei quali non si tiene prudenzialmente conto, favorendo una riduzione del numero di studenti che non superano l'esame e pertanto devono ripetere l'ultimo anno.



art. 1 co. 3 lett. c — la disposizione prevede che le ordinanze di cui al comma 1 possano disciplinare la composizione delle commissioni dell'esame di Stato conclusivo dei corsi di studio della scuola secondaria di secondo grado in deroga alle vigenti disposizioni legislative. Si tratterebbe di deroghe volte a prevedere solo commissari interni, mentre il presidente rimarrebbe esterno. Verrebbero meno i commissari esterni previsti a legislazione vigente. Proprio per questo, si tratta di una disposizione che non può comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Semmai, la disposizione potrebbe comportare risparmi di spesa, per i quali si rimanda alla relazione relativa al comma 9.

art. 1 co. 3 lett. d — la disposizione prevede che le ordinanze di cui al comma 1 possano disciplinare l'organizzazione delle prove dell'esame di Stato conclusivo dei corsi di studio della scuola secondaria di secondo grado in deroga alle vigenti disposizioni legislative. Si tratterebbe di deroghe volte a ridurre e semplificare le prove, in considerazione della particolare modalità didattica imposta dall'emergenza sanitaria per la pandemia da COVID-19. Proprio per questo, si tratta di una disposizione che non può comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Semmai, la disposizione potrebbe comportare risparmi di spesa, dei quali non si tiene prudenzialmente conto, favorendo una riduzione del numero di studenti che devono ripetere l'ultimo anno di corso in quanto non ammessi all'esame di Stato.

art. 1 co. 4 alinea — la disposizione introduce, alle successive lettere, i principi e criteri regolatori delle ordinanze adottabili dal Ministro dell'istruzione, in deroga alla legislazione vigente di cui al comma 2, nel caso in cui non sia possibile riprendere l'attività didattica in presenza entro il 18 maggio 2020 oppure permangano ragioni di sanità pubblica tali da non consentire lo svolgimento degli esami in presenza. Si tratta di una disposizione chiaramente ordinamentale, che non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

art. 1 co. 4 lett. a — la disposizione prevede che le ordinanze di cui al comma 1 possano disciplinare la valutazione finale degli studenti, compresi gli scrutini finali, in deroga alla legislazione vigente, anche prevedendo modalità telematiche di svolgimento della valutazione medesima. Tutte le istituzioni scolastiche e tutti i docenti stanno già provvedendo ad assicurare la didattica mediante modalità telematiche. Pertanto, la strumentazione tecnologica necessaria per lo svolgimento in modo telematico anche della valutazione è già disponibile. Dunque, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

art. 1 co. 4 lett. b — la disposizione prevede che le ordinanze di cui al comma 1 possano disciplinare la sostituzione delle prove dell'esame di Stato conclusivo dei corsi di studio della scuola secondaria di primo grado con la valutazione finale da parte del consiglio di classe. Pertanto si tratta di una disposizione che non può comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Semmai, la disposizione potrebbe comportare risparmi di spesa, dei quali non si tiene prudenzialmente conto.

art. 1 co. 4 lett. c — la disposizione prevede che le ordinanze di cui al comma 1 possano disciplinare l'organizzazione delle prove dell'esame di Stato conclusivo dei corsi di studio della scuola secondaria di secondo grado in deroga alle vigenti disposizioni legislative, sino a prevedere un'unica prova orale. Si tratta di una modalità di organizzazione molto



semplificata. Proprio per questo, la disposizione non può comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

art. 1 co. 4 lett. d — la disposizione prevede che le ordinanze di cui al comma 1 possano disciplinare diversamente, rispetto alla legislazione vigente, i criteri di attribuzione dell'“eccellenza” e del relativo premio, in favore degli studenti che si distinguono maggiormente. Poiché rimane fermo il limite delle risorse disponibili a legislazione vigente, la disposizione non può comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

art. 1 co. 5 — la disposizione prevede che le ordinanze di cui al comma 1 debbano tener conto delle particolari esigenze degli studenti con disabilità certificata. In considerazione della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 4, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Cioè, saranno messi in atto adattamenti di carattere meramente ordinatorio e didattico, a parità di risorse umane, finanziarie e strumentali. Si tratta, peraltro, degli stessi adattamenti che i docenti comuni e (per gli studenti con disabilità certificata) di sostegno sono già tenuti ad operare, che dovranno però tener conto delle diverse esigenze derivanti dalla modalità didattica a distanza;

art. 1 co. 6 — la disposizione prevede che, in ogni caso e indipendentemente dall'adozione delle ordinanze di cui al comma 1, per l'ammissione dei candidati agli esami di Stato si prescindano dai requisiti di frequenza, di profitto, di partecipazione alle prove nazionali INVALSI, di frequenza dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, previsti dalla legislazione vigente. La disposizione potrebbe comportare risparmi di spesa, dei quali non si tiene prudenzialmente conto, favorendo una riduzione del numero di studenti che devono ripetere l'ultimo anno di corso in quanto non ammessi all'esame di Stato;

art. 1 co. 7 — la disposizione prevede che le ordinanze di cui al comma 1 si applichino anche ai candidati esterni all'esame di Stato conclusivo dei corsi di studio della scuola secondaria di secondo grado, per il cui esame è comunque prevista una tempistica diversa da quella ordinaria. In particolare, si prevede che i candidati in questione svolgano l'esame in occasione della sessione straordinaria. Si tratta di una disposizione ordinamentale, che non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

art. 1 co. 8 — la disposizione prevede che siano adottate analoghe disposizioni, con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, per le scuole italiane all'estero. Si tratta di disposizione ordinamentale, che non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

art. 1 co. 9 — il primo periodo è una clausola di invarianza per i saldi della finanza pubblica. Il secondo e il terzo periodo prevedono che eventuali risparmi di spesa derivanti da una diversa composizione delle commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio della scuola secondaria di secondo grado rimangano a disposizione per le spese di funzionamento delle istituzioni scolastiche statali. L'effettivo ammontare dei risparmi sarà facilmente verificabile a consuntivo, cioè successivamente allo svolgimento degli esami di Stato, della sessione suppletiva e di quella straordinaria, a fine settembre 2020. La somma non spesa sarà tolta alla disponibilità dei punti ordinanti della spesa (POS) scolastici, per essere versata all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnata al fondo per il funzionamento delle



scuole. La riassegnazione avverrà tenendo conto della maggior incidenza, sull'indebitamento netto, delle spese di funzionamento rispetto a quelle per la remunerazione dei componenti delle commissioni di esame e avverrà, pertanto, nel rispetto dell'invarianza dei saldi di finanza pubblica.

Articolo 2

art. 2 co. 1 alinea — la disposizione introduce, alle successive lettere, i principi e criteri regolatori ordinanze del Ministro dell'istruzione che potranno disciplinare, in deroga alla legislazione vigente, la data di inizio delle lezioni per l'anno scolastico 2020/2021, le procedure di immissione in ruolo, di assegnazione e di utilizzazione provvisoria del personale scolastico, lo scorrimento delle graduatorie per il personale scolastico da destinare all'estero;

art. 2 co. 1 lett. a — la disposizione prevede che con l'ordinanza di cui all'alinea si potrà prevedere una data di inizio delle lezioni per l'anno scolastico 2020/2021, in deroga alla legislazione vigente che assegna tale potere alle Regioni. Si tratta di una disposizione chiaramente ordinamentale, che non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

art. 2 co. 1 lett. b — la disposizione prevede che si potrà derogare alla legislazione vigente in materia di immissione in ruolo, di utilizzazione e di assegnazione provvisoria, di attribuzione di contratti a tempo determinato, per il personale scolastico. Rimangono ferme le disposizioni vigenti in materia di limiti assunzionali e delle relative procedure autorizzatorie, nonché quelle in materia di mobilità, per le quali non sono previste deroghe. Pertanto, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

art. 2 co. 1 lett. c — la disposizione prevede che si potrà prevedere l'ultra-attività, ove necessaria e al fine di assegnazioni provvisorie di durata annuale, delle graduatorie del personale scolastico da destinare all'estero già costituite dal MEACI con decreto n. 4055 del 2013, al fine di evitare lo svolgimento di nuove procedure selettive durante l'emergenza sanitaria. Si tratta di una disposizione ordinamentale, giacché rimane fermo il contingente di posti fuori ruolo presso le scuole e le iniziative scolastiche italiane all'estero. Pertanto, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

art. 2 co. 1 lett. d — la disposizione prevede che si potrà confermare per il prossimo anno scolastico l'adozione dei libri di testo attuali. Pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

art. 2 co. 2 — la disposizione si limita a prevedere che le ordinanze di cui al comma 1, e in particolare quella di cui alla lettera c), siano adottate di concerto con il MAECI per gli aspetti riguardanti il sistema delle scuole e delle iniziative scolastiche italiane nel mondo. Si tratta di disposizione ordinamentale, priva di effetti sui saldi della finanza pubblica;

art. 2 co. 3 — la disposizione si limita a sancire i comportamenti già posti in essere da tutte le istituzioni scolastiche, riguardanti lo svolgimento di ogni attività lavorativa, inclusa quella didattica, a distanza, mediante strumentazione informatica, al fine di ridurre le occasioni di contagio. La disposizione è ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;



art. 2 co. 4 — la disposizione proroga all'anno scolastico 2021/2022 l'entrata in vigore delle disposizioni previste dal decreto-legge n. 126 del 2019 in merito alle graduatorie provinciali per l'attribuzione dei contratti a tempo determinato a cura dei dirigenti scolastici. Dall'introduzione di tali disposizioni non derivavano risparmi di spesa, pertanto il loro differimento non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

art. 2 co. 5 — la disposizione prevede che le verifiche in classe dei dirigenti tecnici nei confronti dei docenti che stanno ripetendo il periodo di prova siano sostituite, per l'anno 2019/2020 e qualora non già svolte, da un parere consultivo che può essere reso da remoto. Si tratta di disposizione chiaramente ordinamentale;

art. 2 co. 6 — la disposizione prevede che non possano essere svolti viaggi di istruzione, visite guidate, ecc. nell'anno scolastico 2019/2020. Poiché lo svolgimento dei viaggi di istruzione è posto interamente a carico delle famiglie, il loro mancato svolgimento non ha effetti sul bilancio dello Stato o delle istituzioni scolastiche statali.

Articolo 3

art. 3 co. 1 — la disposizione riduce, sino al termine dello stato di emergenza, il termine per i pareri del Consiglio superiore della pubblica istruzione sugli atti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 233 del 1999. Si tratta di disposizione chiaramente ordinamentale;

art. 3 co. 2 — la disposizione chiarisce che il termine di sette giorni di cui al comma 1 si applica agli atti per i quali sia stato già chiesto un parere al CSPI, purché successivamente all'inizio dello stato di emergenza. In tal caso il termine decorre dalla data di entrata in vigore del decreto legge;

Articolo 4

art. 4 co. 1 — la disposizione chiarisce che la sospensione dello svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso al pubblico impiego di cui all'articolo 87, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, si intende riferita esclusivamente allo svolgimento delle prove concorsuali delle medesime procedure.

Articolo 5

Art. 5 co. 1 — la disposizione, limitandosi ad estendere la sospensione, già prevista per le procedure concorsuali, anche agli esami di stato di abilitazione all'esercizio delle professioni vigilate dal Ministero della Giustizia, ha mero valore ordinamentale e non introduce nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 6

La norma in esame si colloca nell'ambito dei provvedimenti adottati che hanno introdotto una serie di misure urgenti e straordinarie in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.



Con la presente disposizione si intende, infatti, disciplinare, nell'attuale stato emergenziale, con misure ad hoc, lo svolgimento degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni e dei tirocini di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, nonché relativo alle professioni di odontoiatra, farmacista, veterinario, tecnologo alimentare, dottore commercialista ed esperto contabile, nonché delle prove integrative per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale.

Con particolare riferimento alle disposizioni del *comma 3*, si fa presente che le stesse non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, considerata la natura ordinamentale delle disposizioni introdotte e che non si ravvisano, ricadute negative neppure con riferimento ad attività di competenza di articolazioni o uffici del Ministero della giustizia, potendosi assicurare, con particolare riferimento al decreto da adottare per la predisposizione di tutti gli strumenti necessari alla prosecuzione delle attività formative a distanza, che si potrà provvedere mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente rientrando tra i compiti istituzionali la riorganizzazione delle funzioni e dei compiti degli uffici tenuto conto delle modalità di svolgimento dell'attività giudiziaria nell'attuale stato emergenziale.

Le misure contenute nel presente articolo non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in considerazione del fatto che le spese connesse allo svolgimento di tali procedure rientrerebbero in spese già previste a regime. Inoltre, gli eventuali adempimenti derivanti dagli interventi in questione, di natura amministrativa, rientrano tra gli ordinari compiti istituzionali.

Articolo 7

La norma, che reca misure per assicurare la continuità della gestione delle Università e delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, ha carattere ordinamentale e non reca nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 8


art. 8 co. 1 — si prevede che le Province autonome di Trento e di Bolzano attuino le disposizioni del presente decreto compatibilmente con i rispetti statuti e con le norme di attuazione;

art. 8 co. 2 — clausola di salvaguardia finanziaria.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito

POSITIVO NEGATIVO

08 APR. 2020

Il Ragioniere Generale dello Stato




DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 93 dell'8 aprile 2020.

Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13;

Visto il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9;

Visto il decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11;

Visto il decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14;

Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di contenere gli effetti negativi che l'emergenza epidemiologica COVID-19 sta producendo sul sistema scolastico, prevedendo misure straordinarie in materia di conclusione dell'anno scolastico 2019/2020 e di ordinato avvio dell'anno scolastico 2020/2021 e di accelerazione e semplificazione dell'*iter* procedurale dei provvedimenti di competenza del Ministro dell'istruzione;

Ritenuta, altresì, la necessità di dover prevedere misure eccezionali in tema di svolgimento di esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni, nonché per assicurare la continuità, pur in costanza dell'emergenza epidemiologica, delle attività formative delle Università, ivi comprese quelle pratiche e di tirocinio;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 6 aprile 2020;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'istruzione e del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con i

Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

(Misure urgenti per gli esami di Stato e la regolare valutazione dell'anno scolastico 2019/2020)

1. Con una o più ordinanze del Ministro dell'istruzione possono essere adottate, per l'anno scolastico 2019/2020, specifiche misure sulla valutazione degli alunni e sullo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione, nei casi e con i limiti indicati ai commi successivi.

2. Le ordinanze di cui al comma 1 definiscono le strategie e le modalità dell'eventuale integrazione e recupero degli apprendimenti relativi all'anno scolastico 2019/2020 nel corso dell'anno scolastico successivo, a decorrere dal 1° di settembre 2020, quale attività didattica ordinaria. L'eventuale integrazione e recupero degli apprendimenti di cui al primo periodo tiene conto delle specifiche necessità degli alunni delle classi prime e intermedie di tutti i cicli di istruzione, avendo come riferimento il raggiungimento delle competenze di cui alle indicazioni nazionali per il curriculum della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, alle indicazioni nazionali per i licei e alle linee guida per gli istituti tecnici e professionali.

3. Nel caso in cui l'attività didattica delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione riprenda in presenza entro il 18 maggio 2020 e sia consentito lo svolgimento di esami in presenza, le ordinanze di cui al comma 1 disciplinano:

a) i requisiti di ammissione alla classe successiva per le scuole secondarie, tenuto conto del possibile recupero degli apprendimenti di cui al comma 2 e comunque del processo formativo e dei risultati di apprendimento conseguiti sulla base della programmazione svolta, in deroga agli articoli 5, comma 1, e 6 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 e all'articolo 4, commi 5 e 6, del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122;

b) le prove dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, anche prevedendo l'eliminazione di una o più di esse e rimodulando le modalità di attribuzione del voto finale, con specifiche disposizioni per i candidati privatisti, salvaguardando l'omogeneità di svolgimento rispetto all'esame dei candidati interni, in deroga agli articoli 8 e 10 del decreto legislativo n. 62 del 2017;

c) le modalità di costituzione e di nomina delle commissioni, prevedendo la loro composizione con commissari esclusivamente appartenenti all'istituzione scolastica sede di esame, con presidente esterno per l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, in deroga all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo n. 62 del 2017;

d) le prove dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo, prevedendo anche la sostituzione della seconda prova a carattere nazionale con una prova predisposta dalla singola commissione di esame affinché detta prova sia aderente alle attività didattiche effettivamente svolte nel corso dell'anno scolastico sulle specifiche discipline di indirizzo, sulla base di criteri del Ministero dell'istruzione che ne assicurino uniformità, in deroga agli articoli 17 e 18 del decreto legislativo n. 62 del 2017.

4. Nel caso in cui l'attività didattica in presenza delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione non riprenda entro il 18 maggio 2020 ovvero per ragioni sanitarie non possano svolgersi esami in presenza, oltre alle misure di cui al comma 3, in quanto compatibili, le ordinanze di cui al comma 1 disciplinano:

a) le modalità, anche telematiche, della valutazione finale degli alunni, ivi compresi gli scrutini finali, in deroga all'articolo 2 del decreto legislativo n. 62 del 2017 e all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 122 del 2009;

b) la sostituzione dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione con la valutazione finale da parte del consiglio di classe che tiene conto altresì di un elaborato del candidato, come definito dalla stessa ordinanza, nonché le modalità e i criteri per l'attribuzione del voto finale, con specifiche disposizioni per i candidati privatisti, salvaguardando l'omogeneità di svolgimento rispetto all'esame dei candidati interni, in deroga agli articoli 8 e 10 del decreto legislativo n. 62 del 2017;

c) l'eliminazione delle prove scritte e la sostituzione con un unico colloquio, articolandone contenuti, modalità anche telematiche e punteggio per garantire la completezza e la congruità della valutazione, e dettando specifiche previsioni per i candidati esterni, per l'esame di stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, in deroga agli articoli 17 e 18 del decreto legislativo n. 62 del 2017;

d) la revisione, nel limite delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, dei criteri di attribuzione dell'eccellenza e del relativo premio, anche in deroga all'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 262, al fine di tutelare la piena valorizzazione dell'eccellenza tenendo conto delle misure adottate ai sensi del comma 3.

5. I provvedimenti di cui al presente articolo prevedono specifiche modalità per l'adattamento agli studenti con disabilità e disturbi specifici di apprendimento, nonché con altri bisogni educativi speciali.

6. In ogni caso, limitatamente all'anno scolastico 2019/2020, ai fini dell'ammissione dei candidati agli esami di Stato, si prescinde dal possesso dei requisiti di cui agli articoli 5, comma 1, 6, 7, comma 4, 10, comma 6, 13, comma 2, e 14, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 62 del 2017. Fermo restando quanto stabilito nel primo periodo, nello scrutinio finale e nell'integrazione del punteggio di cui all'articolo 18, comma 5, del citato decreto legislativo, anche in deroga ai requisiti ivi previsti, si tiene conto del processo formativo e dei risultati di apprendimento conseguiti sulla base della programmazione svolta. Le esperienze maturate nei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento costituiscono comunque parte del colloquio di cui all'articolo 17, comma 9, del decreto legislativo n. 62 del 2017.

7. I candidati esterni svolgono in presenza gli esami preliminari di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 62 del 2017 al termine dell'emergenza epidemiologica e sostengono l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo nel corso della sessione straordinaria di cui all'articolo 17, comma 11, del citato decreto legislativo. La configurazione dell'esame di Stato per i candidati esterni corrisponde a quella prevista per i candidati interni dalle ordinanze di cui al comma 1.

8. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentito il Ministro dell'istruzione, può emanare specifiche disposizioni, con proprio decreto, per adattare l'applicazione delle ordinanze di cui al presente articolo alle specificità del sistema della formazione italiana nel mondo di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, anche avuto riguardo all'evoluzione della pandemia nei diversi Paesi esteri in cui operano le istituzioni scolastiche ad esso afferenti.

9. I provvedimenti di cui al presente articolo devono garantire l'assenza di nuovi o maggiori oneri per il primo ciclo di istruzione e, per il secondo ciclo, il limite di spesa di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 11 gennaio 2007, n. 1, come integrato dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176, e ridotto dall'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128. Con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, al termine degli esami di Stato, è riscontrata l'entità dei risparmi realizzati a valere sul predetto limite di spesa. I predetti risparmi sono versati alle entrate dello Stato per essere successivamente riassegnati al fondo per il funzionamento di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 26 dicembre 2006, n. 296, nel rispetto del saldo dell'indebitamento netto. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 2.

(Misure urgenti per l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2020/2021)

1. Con una o più ordinanze del Ministro dell'istruzione, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione, per l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2020/2021, sono adottate, anche in deroga alle disposizioni vigenti, misure volte:

a) alla definizione della data di inizio delle lezioni per l'anno scolastico 2020/2021, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, anche tenendo conto dell'eventuale necessità di recupero degli apprendimenti quale ordinaria attività didattica e della conclusione delle procedure di avvio dell'anno scolastico;

b) all'adattamento e alla modifica degli aspetti procedurali e delle tempistiche di immissione in ruolo, da concludersi comunque entro la data del 15 settembre 2020, nonché degli aspetti procedurali e delle tempistiche relativi alle utilizzazioni, assegnazioni provvisorie e attribuzioni di contratti a tempo determinato, anche in deroga al termine di conclusione delle stesse previsto dall'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, fermo restando il rispetto dei vincoli di permanenza sulla sede previsti dalle disposizioni vigenti e delle facoltà assunzionali disponibili;

c) alla previsione, con riferimento all'ordinata prosecuzione dell'attività del sistema di formazione italiana nel mondo di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, che, qualora alcune graduatorie di cui al decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 15 luglio 2019, n. 1084, e successive modificazioni, risultino esaurite, esclusivamente per l'anno scolastico 2020/2021, hanno vigenza le corrispondenti graduatorie di cui ai decreti del Ministero degli affari esteri 9 agosto 2013, n. 4055 e 25 novembre 2013, n. 4944, e successive modificazioni, concernenti l'approvazione delle graduatorie definitive delle prove di accertamento linguistico, affinché il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, attingendo alla suddette graduatorie, anche per aree linguistiche diverse e per classi di concorso affini, in applicazione dell'articolo 24 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, possa procedere ad assegnazioni temporanee per un anno scolastico;

d) all'eventuale conferma, al verificarsi della condizione di cui al comma 4 dell'articolo 1, per l'anno scolastico 2020/2021, dei libri di testo adottati per il corrente anno scolastico, in deroga a quanto previsto agli articoli 151, comma 1, e 188, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

2. Relativamente alle attività del sistema della formazione italiana nel mondo di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, le ordinanze

del Ministro dell'istruzione, di cui al comma 1, sono adottate di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

3. In corrispondenza della sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell'emergenza epidemiologica, il personale docente assicura comunque le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione. Le prestazioni lavorative e gli adempimenti connessi dei dirigenti scolastici nonché del personale scolastico, come determinati dal quadro contrattuale e normativo vigente, fermo restando quanto stabilito al primo periodo e all'articolo 87 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, possono svolgersi nelle modalità del lavoro agile anche attraverso apparecchiature informatiche e collegamenti telefonici e telematici, per contenere ogni diffusione del contagio.

4. Le procedure di istituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui al comma 6-bis dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, e di costituzione delle graduatorie di istituto di cui all'articolo 4, commi 1, 2 e 3, della medesima legge, sono attuate nell'anno scolastico 2020/2021 per spiegare efficacia per il conferimento delle supplenze a decorrere dall'anno scolastico 2021/2022. Conseguentemente, nell'anno scolastico 2020/2021, restano valide le graduatorie di istituto attualmente vigenti, ivi compresi i relativi elenchi aggiuntivi, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 3 giugno 2015, e successive modificazioni, da compilarci, per la finestra di inserimento relativa all'anno scolastico 2020/21, entro il 31 agosto 2020, anche per i soggetti in possesso del solo titolo di specializzazione sul sostegno. L'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, avviene nell'anno scolastico 2020/2021, per spiegare efficacia per il triennio successivo, a decorrere dall'anno scolastico 2021/2022.

5. In relazione al periodo di formazione e prova del personale docente ed educativo, esclusivamente per l'anno scolastico 2019/2020, le attività di verifica da parte dei dirigenti tecnici, previste nel caso di reiterazione del periodo di prova ai sensi dell'articolo 1, comma 119, della legge 13 luglio 2015, n. 107, qualora non effettuate entro il 15 maggio 2020, sono sostituite da un parere consultivo reso dal dirigente tecnico in sede di comitato di valutazione di cui all'articolo 1, comma 117, della legge citata.

6. Per tutto l'anno scolastico 2019/2020, sono sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.

Articolo 3.

(Misure urgenti per la tempestiva adozione dei provvedimenti del Ministero dell'istruzione)

1. A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al perdurare della vigenza dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, in deroga a quanto previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, il Consiglio superiore della pubblica istruzione-CSPI rende il proprio parere nel termine di sette giorni dalla richiesta da parte del Ministro dell'istruzione. Decorso il termine di sette giorni, si può prescindere dal parere.

2. Per i provvedimenti già trasmessi, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, a decorrere dalla deliberazione dello stato di emergenza, per i quali non sia stato ancora reso il parere e non sia scaduto il termine per renderlo, il termine di cui al comma 1 decorre dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 4.

(Sospensione delle prove concorsuali per l'accesso al pubblico impiego)

1. La sospensione dello svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso al pubblico impiego di cui all'articolo 87, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, si intende riferita esclusivamente allo svolgimento delle prove concorsuali delle medesime procedure.

Articolo 5.

(Sospensione delle procedure concorsuali e degli esami di abilitazione per l'accesso alle professioni vigilate dal Ministero della giustizia)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 87, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, si applicano, in quanto compatibili, anche alle procedure concorsuali previste dagli ordinamenti delle professioni regolamentate sottoposte alla vigilanza del Ministero della giustizia e agli esami di abilitazione per l'accesso alle medesime professioni, ivi comprese le misure compensative per il riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite all'estero.

Articolo 6.

(Misure urgenti per lo svolgimento degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni e dei tirocini professionalizzanti e curricolari)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, qualora sia necessario in relazione al protrarsi dello stato di emergenza, con uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca possono essere definite, anche in deroga alle vigenti disposizioni normative e in ogni caso nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206, in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali, l'organizzazione e le modalità della prima e della seconda sessione dell'anno 2020 degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni regolamentate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, delle professioni di odontoiatra, farmacista, veterinario, tecnologo alimentare, dottore commercialista ed esperto contabile, nonché delle prove integrative per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale.

2. Con i decreti di cui al comma 1 possono essere altresì individuate modalità di svolgimento diverse da quelle ordinarie, ivi comprese modalità a distanza, per le attività pratiche o di tirocinio previste per l'abilitazione all'esercizio delle professioni di cui al comma 1, nonché per quelle previste nell'ambito dei vigenti ordinamenti didattici dei corsi di studio, ovvero successive al conseguimento del titolo di studio, anche laddove finalizzate al conseguimento dell'abilitazione professionale.

3. Il semestre di tirocinio professionale, di cui all'articolo 41 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, all'interno del quale ricade il periodo di sospensione delle udienze dovuto all'emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19, è da considerarsi svolto positivamente anche nel caso in cui il praticante non abbia assistito al numero minimo di udienze di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto del Ministro della giustizia 17 marzo 2016, n. 70. È ridotta a sedici mesi la durata del tirocinio professionale di cui al Capo I del Titolo IV della legge 31 dicembre 2012, n. 247, per i tirocinanti che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza nella sessione di cui all'articolo 101, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. Durante il periodo di sospensione delle udienze dovuto all'emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19, sono sospese tutte le attività formative dei tirocini, di cui all'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, all'interno degli uffici giudiziari. Il Ministro della giustizia predispone con proprio decreto tutti gli strumenti necessari alla prosecuzione delle attività formative a distanza durante il suddetto periodo di sospensione.

4. Ai fini del conseguimento dei requisiti necessari alla partecipazione agli esami di Stato di abilitazione all'esercizio di una professione diversa da quelle di cui ai commi 1 e 3, per le sole sessioni di esame

nelle quali abbia rilievo il periodo ricompreso tra il 9 marzo 2020 e il termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, le amministrazioni competenti all'organizzazione degli esami di Stato possono non tener conto di tale periodo, in deroga alle disposizioni vigenti, al fine di consentire il riconoscimento degli anzidetti requisiti e l'ammissione dei candidati che abbiano conseguito la laurea nella sessione di cui all'articolo 101, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18.

Articolo 7.

(Misure urgenti per assicurare la continuità della gestione delle Università e delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica)

1. In deroga alle disposizioni previste dagli statuti degli atenei e delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, le procedure elettorali per il rinnovo degli organi collegiali e monocratici dei predetti enti, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero da svolgersi durante lo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, sono sospese fino al perdurare dello stato di emergenza medesimo. Per la durata dello stato di emergenza, nei casi di impossibilità o mancata prosecuzione dell'incarico da parte degli organi monocratici, intervenuta successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, subentra nell'incarico il sostituto individuato dalla legge o dallo statuto, ovvero, in mancanza, il decano dei docenti di prima fascia delle strutture interessate. I soggetti che, a qualsiasi titolo, svolgono, alla data di entrata in vigore del presente decreto, le funzioni degli organi di cui al primo periodo, ovvero quelli subentrati ai sensi del secondo periodo, proseguono nell'incarico fino al subentro dei nuovi organi, anche eventualmente in deroga alle durate previste per i singoli mandati dall'articolo 2 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, nonché alle disposizioni di legge o statutarie che prevedano limitazioni alle relative funzioni. Al termine dello stato di emergenza, gli enti provvedono alla rinnovazione degli atti relativi alle procedure elettorali e allo svolgimento delle stesse nei termini indicati dallo statuto e dai regolamenti interni.

Articolo 8.

(Clausole di salvaguardia e di invarianza finanziaria)

1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

2. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente decreto nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 9.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 aprile 2020

MATTARELLA

CONTE, *Presidente del Consiglio dei ministri*

AZZOLINA, *Ministro dell'istruzione*

MANFREDI, *Ministro dell'università e della ricerca*

DI MAIO, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

BONAFEDE, *Ministro della giustizia*

GUALTIERI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

DADONE, *Ministro per la pubblica amministrazione*

Visto, *il Guardasigilli*: BONAFEDE

€ 2,00